



S E N T E N Z A N . 9 8 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73516

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata il (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Cecere (del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Antonio Gramsci n° 18 presso lo studio dell'avv. Riccardo Paparella (del foro di Napoli);

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 9 febbraio 2022 (omissis) (omissis) ha evidenziato di essere orfana maggiorenne di (omissis), deceduto l'11 dicembre 2019, e di esser stata a carico del padre allorquando questi era deceduto. Perciò, lamentando di esser nullatenente ed altresì di essere inabile a qualsiasi proficuo lavoro a causa di plurime patologie, l'odierna ricorrente ha censurato il

contrario avviso dell'INPS a quest'ultimo proposito; e, quindi, ha domandato la reversibilità della "... pensione ordinaria ..." (così, ripetutamente, nel ricorso introduttivo) della quale era titolare suo padre.

2. Con comparsa depositata il 26 settembre 2022 si è costituito l'INPS, ribadendo che in capo all'odierna ricorrente non era stata riconosciuta una "... assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data di decesso ..." di suo padre (omissis), nonché eccependo la prescrizione quinquennale della pretesa attorea.

3. Dopo un paio di rinvii, con ordinanza emessa all'udienza del 18 dicembre 2023 questo giudice ha assegnato termine alle parti per documentare la tipologia della pensione categoria VO n° 10037899 di cui era titolare il (omissis) sollevando altresì la questione riguardo al difetto di giurisdizione di questa Corte ove quella pensione fosse gravata sul fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

Poi, senza alcuna produzione documentale a tal proposito, con atto depositato il 25 gennaio 2024 la (omissis) ha rinunciato agli atti del giudizio; e, con atto prodotto il 2 del mese successivo, l'INPS ha accettato quella rinuncia. Su tale presupposto all'udienza del 19 febbraio 2024, in cui nessuno è comparso, la causa è stata trattenuta in decisione, venendo poi data lettura della presente sentenza.

D I R I T T O

4. La rinuncia dello (omissis) è stata accettata dall'INPS, costituitosi nell'odierno giudizio: con conseguente estinzione di quest'ultimo, ai sensi del comma 6 dell'art. 110 c.g.c..

5. È appena il caso di ricordare che, allorché la decisione della causa sia demandata al giudice monocratico, com'è il caso di un giudizio pensionistico in primo grado dinanzi a questa Corte, l'estinzione va dichiarata con sentenza. Ciò si desume:

- sia dal secondo comma dell'art. 178 c.p.c., il quale consente di proporre reclamo al collegio avverso "l'ordinanza [di estinzione] del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico ..." (*rectius*: monocratico), con l'evidente conseguenza secondo cui *a contrario*, per un giudizio che debba esser deciso in sede monocratica, il provvedimento di estinzione non è impugnabile nell'ambito di quel medesimo grado di giudizio, il che depone nel senso secondo cui a tale provvedimento debba attribuirsi natura di sentenza ove emesso dal giudice monocratico;
- sia dal secondo comma dell'art. 308 c.p.c., il quale, per il caso in cui il collegio rigetti il reclamo avverso un'ordinanza di estinzione emessa proprio in virtù del secondo comma dell'art. 178 c.p.c., prevede la pronuncia di una sentenza avverso la quale è ammissibile l'appello, con un peculiare giudizio di gravame disciplinato dall'art. 130 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., il che implica che identica forma di sentenza debba rivestire il provvedimento di estinzione emesso da chi operi in funzione di giudice monocratico.

6. L'estinzione del giudizio esclude che vi sia luogo a provvedere riguardo alle spese di lite, ai sensi del comma 7 dell'art. 110 c.g.c..

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, dichiara estinto il giudizio n° 73516, proposto da (omissis)(OMISSIS)contro l'INPS.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19 febbraio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 26.02.2024

I l D i r e t t o r e d e l l a s e g r e t e r i a

M a u r i z i o L a n z i l l i